

## 9.0.1

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

### **Art. 9-bis.**

(Misure concernenti l'Amministrazione della difesa)

.....OMISSIS.....

10. Nell'ambito delle misure di cui al comma 6, con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero; in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione; le relative risorse affluiscono integralmente al fondo di cui al comma 7, per essere destinate al finanziamento del programma di razionalizzazione del Dicastero, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».